

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE

DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2. SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	4
ART. 4. SOGGETTO ATTIVO.....	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI	5
ART. 5. PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	5
ART. 6. SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO	5
ART. 7. ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	6
ART. 8. CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE AL TRIBUTO	6
ART. 9. CRITERI DI ESCLUSIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE AL TRIBUTO	7
TITOLO III – TARIFFE	9
ART. 10. COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI E CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	9
ART. 11. CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	10
ART. 12. ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE ED ELEMENTI PER IL CALCOLO	10
ART. 13. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	11
ART. 14. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO E LA CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 15. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
ART. 16 SCUOLE STATALI	122
ART. 17. TRIBUTO GIORNALIERO.....	13
ART. 18. TRIBUTO PROVINCIALE	14
ART. 19. RIDUZIONI PER LE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFERIBILE ALLE UTENZE DOMESTICHE.....	14
ART. 20. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO	14
ART. 21. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	15
ART. 22. RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMILATI EFFETTIVAMENTE AVVIATI AL RECUPERO.....	15
ART. 23. LIMITI MASSIMI DELLE RIDUZIONI	15
ART. 24. RIDUZIONI PER PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CON LIVELLI DI QUALITÀ FUORI STANDARD	155
ART. 25. ULTERIORI AGEVOLAZIONI.....	16
ART. 26. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CUI DARE ADEGUATA COPERTURA CON RISORSE DIVERSE DAI PROVENTI DEL TRIBUTO	166
ART.27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	17
TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI.....	17
ART. 28. PRESUPPOSTO E ALIQUOTE DELLA MAGGIORAZIONE.....	17
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	18
ART. 29. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI	18
ART. 30. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	18
ART. 31. POTERI DEL COMUNE	20
ART. 32. ACCERTAMENTO.....	20
ART. 33. SANZIONI.....	20
ART. 34. RISCOSSIONE	21

ART. 35. INTERESSI	21
ART. 36. RIMBORSI	21
ART. 37. SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	222
ART. 38. CONTENZIOSO	22
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	22
ART. 39. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	22
ART. 40. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	22
ART. 41. DISPOSIZIONI PER L’ACQUISIZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE	22
ART. 42. DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ANNO 2013	23
ART. 43. ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE	23
TITOLO VII – TABELLE	24
TABELLA A.....	24
TABELLA B (DA PERSONALIZZARE).....	24
TABELLA C.....	25
TABELLA D1 UTENZE DOMESTICHE	26
TABELLA D2 UTENZE NON DOMESTICHE	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Qualora il termine di approvazione del bilancio sia fissato in data successiva al 31 dicembre si applicano le disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 2000 n° 388
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio, che sarà impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, e dalla eventuale Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel presente regolamento per quanto applicabili.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.) come previsto nel Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.
2. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi "piccole" o "medio grandi" le utenze non domestiche come determinate nel Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. Per tutti tali casi il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati secondo le disposizioni recate dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, dal Contratto di Servizio e dalla Carta dei Servizi.
3. E' comunque vietata la doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI

Art. 5. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è l'occupazione, la detenzione o il possesso, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su alcuni lati, anche se non chiudibili, ancorchè coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, balconi e terrazze;
 - b) aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi a pagamento, ecc.
3. La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal tributo.

Art. 6. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque realizzi il presupposto oggettivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra tutti coloro i quali usano in comune le superfici stesse.
2. Il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie nei seguenti casi:
 - a) utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;
 - b) locali tenuti a disposizione;
 - c) autorimesse o cantine non pertinenziali o comunque non collegabili ad una abitazione, salvo non sia prodotto contratto di locazione o comodato di durata superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile qualora utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Nel caso di multiproprietà (tutti i casi nessuno escluso) e di centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile, e titolare, del versamento del tributo è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Il tributo è dovuto per i locali e le

aree scoperte sia di uso comune sia di uso esclusivo fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune. Per tali situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- Le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, ai fini del calcolo del tributo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;
- In caso di multiproprietà di abitazioni il titolare e responsabile del versamento del tributo tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione ed entro il 30esimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria del complesso integrato con indicazione delle superfici di ciascuna abitazione e di ogni altro luogo o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, nonché di tutti i proprietari, e le rispettive quote di proprietà.
- Il nucleo familiare, per ogni abitazione in multiproprietà, è individuato secondo le disposizioni di cui alla Tabella A del presente regolamento;
- Nel caso di centri commerciali integrati il titolare e responsabile del versamento del tributo tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione, entro il 30esimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria comprensiva delle superfici catastali, occupante e proprietario degli spazi utilizzati in via esclusiva e degli spazi collettivi.

Art. 7. Esclusioni dalla applicazione del tributo

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni;
- b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.

2. Sono altresì esclusi dal tributo:

- a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, al loro effettivo utilizzo, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, in particolare in assenza di ogni tipologia di fornitura attiva di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari sempre che gli stessi non siano destinati ad altri scopi e/o utilizzi;
- b) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

Art. 8. Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo

1. Per tutte le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile

2. Per gli immobili già dichiarati, al precedente sistema di tariffazione [TaRSU] , il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati.

3. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale allegando visura e planimetria aggiornate.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:

- superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente collegate e con indicazione della categoria catastale assegnata (A, B, C, D e E);
- Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
- I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;
- Sono applicate le altre esclusioni di superfici stabilite al successivo art. 9.

5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.

6. La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale o altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato ed in scala opportuna.

7. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

Art. 9. Criteri di esclusione nella determinazione della superficie da assoggettare al tributo

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo sono escluse dalla contabilizzazione le seguenti parti di superfici:

- a) Per tutte le casistiche:
 - i. sono escluse le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
 - ii. sono escluse le superfici di aree o locali evidentemente impraticabili o con accessi interclusi;
 - iii. sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini;
 - iv. sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito o sosta gratuita dei veicoli, alla separazione dei flussi viabilistici;
- b) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;
- c) Locali ed aree adibiti alla attività sportiva: sono escluse le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;

- d) Abitazioni rurali: sono escluse le superfici di barchesse, fienili, porticati e similari connessi alla attività agricola ed escluso ogni altro utilizzo;
- e) Distributori di carburante: sono escluse le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
- f) Attività agricola e di allevamento: sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- g) Attività sanitarie: sono escluse le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
- h) Scuole statali: sono escluse tutte le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.

2. Sono altresì esclusi dalla contabilizzazione, per la determinazione della superficie assoggettabile, i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del Dlgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Qualora i locali ed aree scoperte di cui al precedente comma 2 siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla Tabella B del presente Regolamento.

4. Ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni e riduzioni i produttori dei rifiuti speciali, o di rifiuti esclusi dalla normativa di riferimento, sono tenuti, annualmente, entro il mese di maggio, ad inoltrare al Comune, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione, di:

- luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R.;
- superfici di locali ed aree;
- comunicazione di ogni variazione, eventualmente intervenuta, rispetto all'ultima dichiarazione.

In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.

4. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 30%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. Possono fruire di tale abbattimento le utenze che rientrano nelle categorie previste dalla Legge Regionale Lombarda del 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n. 4 e s.m.i., rispettandone le disposizioni. Inoltre l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli

uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazione delle eventuali sanzioni previste.

5. Le condizioni che determinano riduzione della superficie assoggettabile al tributo debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse dalla superficie assoggettata al tributo, ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato, anche per tali superfici, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni applicabili.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario

1. Il prelievo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rientranti in esso.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario e della allegata relazione tecnica, che sono redatti dal Gestore del servizio entro il 30 novembre di ciascun anno.

3. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

4. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero, per tutte le attività di competenza del Gestore.

5. Qualora il Comune svolga attività che diano origine a costi da inserire nel piano finanziario (in particolare la gestione amministrativa del tributo, la gestione diretta del centro di raccolta ovvero altre parti del servizio) il Funzionario Responsabile, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica al Gestore del servizio, per iscritto, i costi e le attività di competenza comunale che dovranno essere ricomprese nel Piano Finanziario da sottoporre ad approvazione.

6. Il Piano Finanziario tiene inoltre conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano stati definite, tra il Comune ed il Gestore, per l'anno a cui lo stesso Piano si riferisce.

7. Nella relazione accompagnatoria sono valutati gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra la previsione e l'ultimo anno consuntivato nonché rispetto ai dati provvisori dell'anno in corso di svolgimento, con le relative deduzioni e motivazioni. Sono dettagliatamente descritte le

specifiche di eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la loro copertura.

8. Al Piano Finanziario, in approvazione, dovranno essere imputati eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato, ed altri costi di competenza comunale ed in particolare:

- a) Lo scostamento tra il costo complessivo del servizio, dell'ultimo consuntivo, ed il gettito annuo, definitivo, del tributo, al netto di maggiorazioni e addizionali, addebitato all'utenza;
- b) gli eventuali crediti divenuti inesigibili;
- c) l'introito di cui al contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.

Art. 11. Criteri generali per la determinazione delle tariffe per la gestione del servizio di Rifiuti Urbani ed Assimilati

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sono anche commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4., per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.

Art. 12. Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:
 - a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;
 - b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, eventualmente suddivise in piccole e medio-grandi.
3. La produzione di rifiuti presuntiva, riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, è determinata in base ai coefficienti di produttività, rispettivamente Kb e Kd, di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali.
4. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il **tributo**, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai

coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n°158.

5. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, K_a per le utenze domestiche e K_c per le utenze non domestiche, secondo le modalità di cui al DPR 158/99, e applicata alle relative superfici.

6. I coefficienti di adattamento K_a e K_c possono anche essere assegnati graduandone l'applicazione con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.

7. La determinazione puntuale dei coefficienti è fatta dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe quale parte integrante e sostanziale.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato a giorni.

2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo e sussiste sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.

3. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista e disponibile sul sito del Comune, entro i 30 giorni successivi al momento in cui il fatto si è determinato.

4. Decorso tale termine perentorio, per tutti i casi in cui il Comune disponga di notizie, informazioni o atti, per competenze proprie e direttamente esercitate dagli uffici comunali, che influiscano sull'attività di gestione del tributo, si procede alla modifica d'ufficio secondo i principi e modalità indicati alla Tabella C, che traccia il quadro esemplificativo delle situazioni più ricorrenti.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione.

6. La contabilizzazione delle variazioni è sempre regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.

7. Per quanto non previsto o non specificato sono applicate le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296.

Art. 14. Criteri per la determinazione del nucleo e la classificazione delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento o alla data di inizio occupazione dichiarata per le nuove occupazioni. Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).

2. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti con esclusione delle ipotesi di cui ai successivi commi.

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (seconde case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo, in cui il titolare e responsabile del tributo è il possessore, si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla Tabella A del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare per l'intestazione all'occupante) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate esclusivamente a conguaglio.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente del nucleo familiare.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

6. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal DPR 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.

7. Nella Tabella D1 del presente regolamento sono indicate le categorie ed i rispettivi range dei coefficienti K_a e K_b di cui al DPR 158/99, utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel DPR 158/99 in funzione della popolazione residente.

2. Le categorie possono essere suddivise in sottocategorie per meglio adeguare i livelli di produzione specifica di rifiuti, comunque sempre entro i limiti fissati dal DPR 158/99. Nella Tabella D2 del presente regolamento sono indicate le categorie ed il range di oscillazione dei coefficienti K_c e K_d , utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

4. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi limitatamente ai grandi spazi attrezzati, quali ad esempio gradinate e tribune, coperte o scoperte, il tributo è calcolato sui giorni di effettiva utilizzazione nelle modalità previste all'art. 17 comma 7 del presente regolamento. Il Responsabile della struttura sportiva è obbligato a comunicare al Comune tutti i periodi di utilizzo, per ogni anno solare, a consuntivo dell'anno precedente e preventivati per l'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono soggetti al tributo secondo le regole ordinarie gli altri locali ed aree scoperte fatte salve eventuali esclusioni di cui al presente Regolamento.

Art. 16 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 17. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
 - occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
 - occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).
7. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette, al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che, eventualmente, ne fossero interessate. . Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato, nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. In ogni caso gli eventi non previsti o comunque di particolare rilevanza o occasionali sono esclusi dalla contabilizzazione dei costi nel Piano Finanziario e sono regolati da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili calcolata su base giornaliera rispetto alle superfici assoggettate a tributo.

Art. 18. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

Art. 19. Riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

1. Al fine di assicurare, nella modulazione delle tariffe, riduzioni per la raccolta differenziata, riferibile alle utenze domestiche, vengono annualmente stabiliti due parametri di risultato riportati nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario:
 - a) **Quantità di rifiuti totale procapite annuo per abitante equivalente;**
 - b) **Quantità di rifiuti differenziati procapite annuo per abitante equivalente;**
2. Qualora i parametri, di cui al comma precedente, siano entrambi migliorativi rispetto a quanto preventivato nel Piano Finanziario i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche saranno diminuiti di una percentuale non superiore all'incremento dell'indice di raccolta differenziata effettivamente raggiunto rispetto al dato definito a budget e comunque fino al massimo del 5 %.
3. E' assicurata una riduzione del **10 %** della quota variabile e fissa del tributo alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli il compostore venisse trovato inutilizzato, o non più presente presso l'utenza, all'utente verranno addebitate, oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.

Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche si applica una riduzione sulla quota fissa e variabile del tributo al concorrere delle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune : riduzione del 10%
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10 %;
 - c) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %;
2. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. La riduzione di cui alla lettera a) si applica anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 250 giorni nell'anno solare si applica, sulla quota fissa, una riduzione del 10%.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22. Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero

1. Per le utenze non domestiche, la quota variabile può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.
3. La riduzione è fruibile, qualora la percentuale di recupero sia maggiore del 15% e fino ad un massimo del 70% e si applica sulla quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie tassabile}} * 100$$

Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di maggio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

Art. 23. Limiti massimi delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22 vengono concesse a tutte le utenze, previo esplicita richiesta e dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, entro il limite massimo del 50% per la quota fissa e 50% per la quota variabile, fatti salvi i casi in cui la singola riduzione presenti valori maggiori.

Art. 24. Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard

1. I livelli di qualità, gli standard e le frequenze del servizio sono descritti ed individuati nella Carta del Servizio che è distribuita a tutti gli utenti.
2. Il perimetro in cui il servizio è regolarmente effettuato è stabilito nel Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati ed indicato nella Carta del Servizio, di cui al precedente

comma. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

3. Tutte le utenze domestiche, anche se non servite direttamente, devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta più vicino o in luogo idoneo, definito dal Gestore in accordo con il Comune, e opportunamente segnalato, internamente al perimetro in cui il servizio è effettuato regolarmente.

4. Per tali casi la parte fissa della tariffa è computata al 40%, in considerazione del minor servizio erogato.

5. Qualora il servizio venga esteso a zone non servite il tributo si applica, nella misura prevista, a far data dalla comunicazione di attivazione del servizio effettuata a cura del Funzionario Responsabile.

6. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei RU ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento ivi compreso il Regolamento di cui al comma 2, nonché di interruzione dello stesso, per qualsiasi motivo, che abbia determinato delle situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno, o pericolo di danno, alle persone e/o all'ambiente, il Funzionario Responsabile provvede, verso il Gestore del servizio, alla segnalazione dell'accaduto e alla ingiunzione di ripristino immediato delle normali condizioni operative, nonché alla eventuale corresponsione di sanzioni o penali, secondo le modalità ed i termini contrattualmente pattuiti.

7. Al ricorrere di tali casi di disservizio e qualora il cittadino abbia provveduto direttamente alla consegna dei rifiuti presso il Centro di Raccolta più vicino o in altro luogo idoneo indicato dal Gestore, su richiesta specifica dell'utente, da trasmettersi al Comune secondo la modulistica prevista, si avrà diritto al rimborso di almeno l'80% del valore della quota fissa, attribuita ad ogni singola utenza e ricalcolata su base giornaliera.

8. L'entità di rimborso minimo è riferita al valore di un giorno intero ed il numero di giorni, di mancato servizio, viene calcolato considerando tutti i giorni intercorsi dall'ultimo servizio eseguito regolarmente fino al giorno, compreso, in cui il servizio viene completamente ripristinato.

Art. 25. Ulteriori agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Autorimesse pertinenziali ad abitazioni : riduzione del 30% sia della quota fissa che della quota variabile.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni a cui dare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e

modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di maggio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 27 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 28. Presupposto e aliquote della maggiorazione

1. Alle superfici assoggettate al tributo comunale sui rifiuti si applica una maggiorazione a parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili effettuati dal Comune.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari a 0,30 € per ogni metro quadrato di superficie assoggettata.

3. In sede di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale può decidere di incrementare detta maggiorazione, oltre allo standard già fissato nel precedente comma, di ulteriori 0,10 € per ogni metro quadrato di superficie.

4. La maggiorazione è applicata alle superfici assoggettate, già dedotte da tutte le agevolazioni ed esclusioni previste dal presente regolamento per il tributo sui rifiuti.

5. La maggiorazione non si applica alle istituzioni scolastiche statali.

6. Il gettito della maggiorazione non può essere, in nessun modo destinato a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione e costruzione ed aggiornamento della banca dati

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine della acquisizione del punto di fornitura nella banca dati di gestione del tributo, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente o prevalentemente, sul territorio comunale, anche se non occupati/utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale da parte del possessore, a qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la superficie calpestabile e la superficie catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al DPR 138/98, ed il proprietario/i, con dati derivanti da visura e planimetria catastale aggiornate ed allegate, compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico. Sono inoltre da indicare e documentare i presupposti per l'esclusione dal tributo riconosciuti dal presente Regolamento.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata, al Comune, entro il trentesimo giorno dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli.

2. La dichiarazione ha effetto fino a quando non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.

3. La dichiarazione di variazione o cessazione va presentata anch'essa entro il termine di cui al primo comma.

4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l'unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l'eventuale richiesta di esclusione, nei casi di inutilizzabilità di cui al precedente art. 7, per motivi oggettivi e documentati.

5. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve, tra l'altro, contenere:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, codice famiglia, se conosciuto) del richiedente (intestatario della scheda famiglia o di altro soggetto negli altri casi);

- b) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti (esclusi i casi in cui gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla Tabella A) e i loro dati identificativi;
- c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, determinata ai sensi del DPR138/98, e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
- d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, casa a disposizione ecc.);
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

6. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve, tra l'altro, contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, se trattasi di immobile a destinazione ordinaria (A, B e C) (determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/98), e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno, ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
- d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.);
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, oppure è trasmessa con posta certificata, in tali casi fa fede la data di spedizione o invio.

8. Qualora sia attivo un sistema di presentazione dell'istanze tramite web l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltre fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti.

9. La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

11. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla Tabella C al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.
12. Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.
13. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n° 296 art. 1 commi 161 e 162.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Il Comune, anche tramite il Gestore, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute, per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. La rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.

Art. 33. Sanzioni

1. Le sanzioni per le diverse violazioni e le loro modalità di applicazione, sono stabilite dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi) commi dal 39 al 44 compresi.

2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 472/1997 la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

3. Per quanto non specificamente disposto nella legge di istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi e dal presente Regolamento, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote in via ordinaria il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi inviando ai contribuenti, per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti, maggiorazione per servizi indivisibili e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate semestrali.

2. Una diversa rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.

4. Il versamento del tributo comunale è effettuato sulla base delle disposizioni di legge.

5. Al contribuente che non versi, entro le scadenze stabilite, le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R., avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione, prevista, per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

6. Gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento devono essere notificati agli utenti, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art.1 comma 161 della L. 296/2006.

7. Gli avvisi di pagamento sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso nella dichiarazione iniziale o di variazione.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 32, secondo le modalità di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo ad accertamento, riscossione e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni o per altre controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento l'utente può proporre ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata, per le stesse materie in precedenza applicata dal Comune ed ora soppressa come disposto dall'art. 14 comma 46 del D.L. n° 201/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n° 214/2011 e smi.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Al fine di semplificare la lettura del presente Regolamento in apposito allegato è predisposta una rassegna normativa delle norme o parti di norme più significative citate nel Regolamento.
4. Tale allegato normativo viene mantenuto aggiornato a cura del Funzionario Responsabile, senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso, con opportuna frequenza.

Art. 41. Disposizioni per l'acquisizione e l'applicazione della superficie catastale

1. Nell'ambito della cooperazione tra comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica, interna ed

esterna, del Comune, secondo modalità di interscambio definite da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa nelle modalità stabilite dal comma 9 del D.L. 201/2011 e smi;

2. Il comune predispone l'acquisizione dei dati di interscambio con disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Non appena il comune, per tutte le utenze domestiche (di norma destinazioni A -/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, /8, /9, /11 - e C - /2, /6, /7 -), disponga delle superfici catastali di tutte le unità immobiliari inserite nella banca dati, requisito necessario a garantire i presupposti di imparzialità ed equità nel calcolo delle tariffe, il tributo sarà applicato considerando la superficie assoggettabile pari all'80% della superficie catastale.

4. Nei casi di utenze non domestiche (di norma destinazioni A - /10 - , B - /tutte - , C - /tutte - , D - /tutte - e E - /tutte -) per la determinazione della superficie assoggettata si applica, dato atto che, nel caso di utilizzo promiscuo, risulta impossibile garantire criteri di imparzialità ed equità nella determinazione delle tariffe a fronte di basi di calcolo (superficie calpestabile e/o di superficie catastale) definite secondo criteri non omogenei, la superficie calpestabile.

Art. 42. Disposizioni transitorie per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013 il comune può affidare la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga alle disposizioni recate all'art. 52 del D.Lgs. n° 446/97 ai soggetti che fino alla data del 31 dicembre 2012 svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TaRSU/TIA. Il versamento è effettuato sulla base delle disposizioni di legge ;

2. Per l'anno 2013 il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi potrà avvenire in due rate semestrali o in rata unica entro il mese di settembre;

3. La prima rata, in acconto, è commisurata all'importo stabilito, per ciascuna utenza, per la TaRSU/TIA nell'anno precedente e per la maggiorazione per i servizi indivisibili all'importo standard.

4. La seconda rata è calcolata in ragione delle tariffe in vigore per l'anno 2013, approvate dal Consiglio Comunale, e comprensiva dei conguagli, di maggiori o minori oneri senza applicazione di interessi e sanzioni, dovuti sia per la componente rifiuti sia per la maggiorazione per i servizi indivisibili, nella misura deliberata dal Consiglio Comunale.

5. Per le nuove utenze o occupazioni si procederà analogamente calcolando il tributo, in acconto, con le tariffe in vigore nell'anno precedente. Per tutte le situazioni con data di inizio dell'occupazione successiva alla data di emissione dell'invito di pagamento, si procederà al conguaglio di tutti gli oneri alla prima scadenza utile.

Art. 43. Altre Disposizioni transitorie

Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno, di volta in volta, imputati secondo le modalità di cui al DPR 158/99, nei Piani Finanziari, degli anni successivi, riferiti al costo del servizio per i rifiuti.

TITOLO VII – Tabelle

Tabella A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	50	1
51	70	2
71	110	3
111	150	4
151	190	5
191	oltre	6

Tabella B (da personalizzare)	
Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

Tabella C Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

Tabella D1 Utenze domestiche Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Nord Italia) Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti				
Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,84	0,6	1
2	Componenti nucleo familiare	0,98	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,08	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,16	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,24	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,30	3,4	4,1

Tabella D2 Utenze non domestiche Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia) Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti						
Cat.		Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
			Min.	Max	Min.	Max
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,32	0,51	2,60	4,20
2		Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,67	0,80	5,51	6,55
3		Stabilimenti balneari	0,38	0,63	3,11	5,20
4		Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	3,55
5		Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93
6		Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49
7		Case di cura e riposo	0,95	1,00	7,82	8,19
8		Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	8,21	9,30
9		Banche e istituti di credito	0,55	0,58	4,50	4,78
10		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	7,11	9,12
11		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45
12		Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04	5,90	8,50
13		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48
14		Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50
15		Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92
16		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	39,67	60,88
17		Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	29,82	51,47
18		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	14,43	19,55
19		Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,59	21,41
20		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	49,72	85,60
21		Discoteche, night club	1,04	1,64	8,56	13,45

